



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'
"ASSOCIAZIONE LODOS APS - ETS"
del 29 marzo 2025

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 16.00, in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, si è riunita in seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci dell'Associazione LODOS APS - ETS, associazione non riconosciuta, codice fiscale 94337960481, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifiche allo Statuto al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale;

Il Presidente fa constare che sono presenti i seguenti n. 7 associati: Alessia Bacchi, Annalisa Guerri, Paolo Pio Mazzeo, Fabio Nicoli, Giovanna Scapin, Paola Spadon, Giuseppe Zanotti. Gli associati presenti ed aventi diritto di voto rappresentano la totalità degli associati iscritti e pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

La Presidente Annalisa Guerri chiama il Consigliere Fabio Nicoli a svolgere le funzioni di segretario e a stendere il presente verbale.

Passa quindi a trattare l'unico punto all'ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale;

Il Presidente riporta all'Assemblea che in data 20.02.2025 l'associazione aveva presentato pratica telematica di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sezione riservata alle Associazioni di Promozione Sociale.

In data 18.03.2025 gli uffici preposti al controllo della pratica hanno fatto pervenire le loro osservazioni sulla regolarità dello Statuto dell'associazione per poter iscrivere la stessa al registro degli enti del terzo settore.

In particolare, viene riportato che:

"Il vostro statuto presenta le seguenti irregolarità:

Art. 1: correggere l'acronimo "ETS" con l'acronimo "APS", più qualificante per la tipologia dell'Ente;

Art. 13: "Hanno diritto di intervenire, con voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre anni [...]": la clausola temporale è troppo ampia; è stato infatti chiarito dal Ministero che è derogabile con specifica clausola statutaria il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1, ma che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile in peius nei confronti dell'associato."

Si rende quindi necessario modificare l'attuale Statuto al fine di correggere le criticità rilevate dall'ufficio.

La Presidente consegna ai presenti copia del nuovo Statuto modificato con l'eliminazione dell'acronico "ETS" e con la modifica dell'art. 13, così come suggerito dall'ente.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto al fine di recepire la normativa del Codice del Terzo Settore ed al fine di procedere all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dell'imposta di bollo come previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Non essendoci altri interventi o comunicazioni il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30 dal che è tratto il presente verbale.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 11/06/2025
AL N. 1054 SERIE 3
ESATTI EURO 4203
IL DIRETTORE



STATUTO ASSOCIAZIONE LODOS

DENOMINAZIONE – SCOPI – SEDE

Art. 1

La denominazione dell'associazione è "Associazione LODOS APS" dove Lodos è l'acronimo di "Legacy of the Organizers of the school for the Diffusion Of the Structural Sciences".

L'Associazione LODOS (di seguito "l'Associazione") nasce come naturale completamento della Scuola Internazionale di Cristallografia (*International School of Crystallography*), ISCoC. Questa dal 1974 viene organizzata annualmente ad Erice con lo scopo di mettere a disposizione della comunità internazionale corsi di specializzazione atti a favorire la formazione di specialisti interessati agli studi e alle ricerche sulla disposizione degli atomi nella materia, delle sue cause, natura e conseguenze, delle metodologie e delle tecniche relative a tali studi.

Per conseguire tale scopo l'Associazione promuove e sostiene tutte le iniziative atte a favorire i contatti e gli scambi tra i ricercatori che nell'ambito delle diverse discipline coltivino i predetti studi, nonché tutte le iniziative di divulgazione didattica e di diffusione scientifica delle scienze strutturali e della cristallografia. L'associazione promuove eventualmente affiliazioni con altre associazioni scientifiche e culturali rivolte a discipline affini, attraverso attività comuni in conformità allo Statuto. L'indicazione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" e l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati ed inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, di seguito indicato anche – per brevità – CTS), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro e, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge, in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore contrassegnate dalle seguenti lettere di cui al medesimo art. 5:

- a) formazione universitaria e post-universitaria;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L'Associazione in particolare svolge le seguenti attività:

- 1) organizzazione e promozione della *International School of Crystallography* ed eventualmente di convegni, giornate di studio, altre scuole e corsi di formazione, workshop, cicli seminari, mostre ed esposizioni destinati alla presentazione e alla discussione dei risultati di ricerche scientifiche;
- 2) sviluppo di relazioni con associazioni e organismi nazionali e internazionali affini, quali l'International Union of Crystallography e le sue Commissioni, l'European Crystallographic Association e l'International Organization of Crystal Growth;
- 3) pubblicazione e divulgazione di riviste scientifiche, resoconti e manuali sia in formato cartaceo che in formato elettronico;

4) istituzione e conferimento di premi e borse di studio agli studenti meritevoli;

5) assunzione di ogni iniziativa che possa contribuire al progresso conoscitivo nel contesto della cristallografia e delle scienze strutturali;

L'Associazione si avvale di pubblicazioni, indagini e ogni altro mezzo ritenuto opportuno dagli Organi dell'Associazione, ai fini della diffusione dell'informazione e del potenziamento delle scienze strutturali, particolarmente della cristallografia nella didattica, nella ricerca e nell'industria, nel quadro del progresso culturale, economico e sociale del Paese.

L'Associazione nell'esercizio della propria attività, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, può liberamente aderire ad altre associazioni che perseguano fini analoghi ai propri, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

L'Associazione, inoltre, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Il Consiglio dell'Associazione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

In via esclusivamente secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere deliberate e determinate dal Consiglio dell'Associazione e svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 3

L'Associazione, la cui durata è illimitata, esercita le proprie attività di cui all'art. 2 verso i soci e non soci, senza discriminazione politica, di sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto sociale.

Art. 4

L'Associazione pone la sua sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via del Noce 9.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio dell'Associazione può stabilire l'istituzione di sedi secondarie e locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 5

Il Patrimonio è costituito:

a) dalle disponibilità finanziarie accumulate nel tempo;

Le Entrate dell'Associazione sono costituite;

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dall'organizzazione del corso annuale;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui all'Art. 2 e per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio dell'Associazione predispone il Rendiconto dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 13 Codice del Terzo Settore. Il Consiglio redigerà, unitamente al bilancio, la Relazione di Missione ed il bilancio previsionale dell'esercizio in corso. Tali documenti saranno approvati dall'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di superamento delle soglie dettate dall'art. 14 del C.T.S. o comunque dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore il Bilancio sociale.

È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale.

LIBRI SOCIALI

Art. 7

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dell'Associazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio dell'Associazione. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 90 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 giorni.

ASSOCIATI

Art. 8

Possono essere soci le persone fisiche, enti senza scopo di lucro o altri Enti del Terzo settore, che condividono le finalità dell'Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, dandone atto nella domanda di ammissione. La domanda di ammissione è sottoposta al Consiglio dell'Associazione, che può non accettarla, dandone motivata comunicazione al soggetto richiedente, solo nel caso, per le persone fisiche, che queste manifestino o abbiano manifestato idee o tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione; per le associazioni ad enti, nel caso che le finalità statutarie dei medesimi risultino incompatibili con quelle dell'Associazione. Contro la decisione del Consiglio è ammesso, da parte del soggetto richiedente, il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il nuovo socio versa, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che è annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio dell'Associazione.

Ogni ente e organizzazione regolarmente iscritto è rappresentato dal suo legale rappresentante o da un suo delegato.

Gli associati che non avranno provveduto al versamento della quota associativa entro il 31 marzo saranno considerati dimissionari.

I soci che prestano la loro opera come volontari presso l'Associazione vengono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 CTS.

Ogni socio può richiedere al Presidente del Consiglio di esaminare i libri sociali senza arrecare pregiudizio all'Associazione o comunque senza rendere difficoltosa la gestione dell'attività associativa.

Art. 9

La qualifica di associati si perde per: dimissioni, rinuncia, decesso, morosità (dichiarata dal Consiglio), indegnità (sancita dall'Assemblea).

Per morosità si intende l'accertata omissione del versamento della quota associativa annua.

ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio dell'Associazione, il Presidente, (l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri).

L'Assemblea dei soci elegge i membri degli altri Organi dell'Associazione fra i propri associati.

I membri degli altri Organi dell'Associazione sono eletti con le modalità previste dal Regolamento.

Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente, per e-mail o posta ordinaria, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo (se all'estero si garantirà la possibilità di partecipazione e voto con un collegamento telematico dall'Italia che consenta un collegamento regolare e continuo durante tutta la adunanza e consenta al presidente dell'assemblea di identificare i partecipanti) o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei Bilanci (preventivo e consuntivo) e del Programma annuale di attività.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; Le decisioni degli associati possono essere adottate anche mediante consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche tramite votazioni *on line* che assicurino il riconoscimento degli associati. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso o diniego alla stessa.

Il Consiglio dell'Associazione indica la data entro cui far pervenire la decisione dell'associato, la quale non può essere inferiore a 15 giorni dalla trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.

Il Consiglio dell'Associazione, alla scadenza prefissata, raccoglie tutte le votazioni e pubblica i risultati delle votazioni sul sito internet dell'Associazione, e ne redige apposito verbale.

Art. 12

L'Assemblea:

- 1) elegge i componenti degli altri Organi sociali,
- 2) approva il bilancio consuntivo e di previsione
- 3) delibera sul Programma annuale di attività,
- 4) approva il Regolamento interno all'Associazione,
- 5) delibera sugli indirizzi generali dell'attività e sulle direttive al Consiglio,
- 6) delibera sulle modifiche dello Statuto (art. 22) e sullo scioglimento dell'Associazione (art. 23),
- 7) revoca il Presidente,
- 8) su proposta del Consiglio, autorizza il Presidente alla stipula di atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
- 9) delibera sull'espulsione dei soci per indegnità ex art. 9;

10) decide su quant'altro ad essa demandato per legge e statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o altra persona a tale scopo nominata dal Consiglio dell'Associazione.

L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Segretario.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, nonché di altri organi sociali, sono assunte con voto palese.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; ove non sia disposto diversamente nel presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dell'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati. Ciascun socio partecipante all'Assemblea può essere delegato a rappresentare un massimo di tre soci impossibilitati a partecipare. Le deleghe debbono risultare da atto scritto e non possono essere attribuite a membri del Consiglio dell'Associazione o dell'organo di controllo. Nel processo verbale dell'Assemblea si dà atto del numero dei soci presenti, sia in proprio che per delega. Hanno diritto di intervenire, con voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso.

CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Il Consiglio dell'Associazione è l'organo di amministrazione dell'associazione; esso si compone di un numero di cinque membri compresi il Presidente, il Tesoriere e il Segretario e dura in carica cinque anni; la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio dell'Associazione elegge al suo interno un Vicepresidente.

Alle sedute del Consiglio dell'Associazione, partecipa senza diritto di voto il precedente Presidente.

In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento di un membro del Consiglio diverso dal Presidente, l'Assemblea provvede nel più breve tempo possibile alla nomina di un nuovo membro del Consiglio.

In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento del Presidente, questi sarà eletto tra i Soci in un'Assemblea appositamente convocata.

Art. 15

Il Consiglio dell'Associazione è convocato, per scritto o per e-mail, dal Presidente almeno due volte l'anno, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Il Consiglio dell'Associazione deve essere convocato quando ne è fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due membri dello stesso.

Le sedute, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente (in caso di assenza o impedimento del Presidente), sono valide con la presenza della effettiva maggioranza dei membri del Consiglio dell'Associazione.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; delle sedute del Consiglio dell'Associazione si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio possono essere dislocati anche in luoghi diversi, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo di presenza del Presidente o del Segretario, purché si tratti di luoghi collegati in via audio e video, siano osservati il metodo della collegialità ed il criterio della parità di trattamento e purché sia consentito: i) al Presidente: di accertare l'identità personale e la legittimazione di ciascun intervenuto; di regolare svolgimento della riunione; di constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) al Segretario: di apprendere senza difficoltà e documentare senza incertezze gli accadimenti ed i deliberati della riunione; iii) ai componenti del Consiglio

dell'Associazione: di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla simultanea votazione su ciascuno degli argomenti proposti, nonché di produrre documenti.

Art. 16

Il Consiglio dell'Associazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti degli indirizzi generali dell'attività e delle direttive, nonché del Programma annuale di attività, stabiliti dall'Assemblea. Esso redige lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, unitamente alla Relazione di missione, nonché lo schema del Regolamento interno all'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio dell'Associazione può prevedere che il Tesoriere possa essere affiancato da idoneo professionista per la gestione della Tesoreria dell'Associazione. Il Tesoriere nominato provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio dell'Associazione e dell'Assemblea ed in conformità alle disposizioni del Presidente; cura la riscossione delle quote sociali e delle altre entrate dell'Associazione, predispone i rendiconti da presentare al Consiglio dell'Associazione, aggiorna gli inventari e il libro degli Associati e, su mandato del Presidente, effettua i pagamenti. Il Tesoriere potrà essere coadiuvato dal personale dipendente dell'Associazione e dagli altri Consiglieri. Il Segretario tiene i verbali di tutte le riunioni, tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione, si occupa della corrispondenza e cura la diffusione delle notizie riguardanti l'attività dell'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio dell'Associazione. In caso di comprovata urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio soggetti pertinenti agli argomenti in discussione dandone preventiva comunicazione nell'avviso di convocazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18

In caso di superamento dei limiti dimensionali sanciti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o comunque in ogni caso in cui la legge lo preveda, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo, in caso di nomina, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto senza limiti di tempo.

Si applicano gli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI – CONTROVERSIE

Art. 19

Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e relative alle decisioni di rifiuto all'ammissione di nuovi soci adottate dal Consiglio dell'Associazione ai sensi dell'art.8 del presente statuto, sono devolute, per i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri eletto dall'Assemblea.

Detto Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, il cui lodo, ex bono et aequo, sarà inappellabile.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 20

Il presente Statuto, vincolante per tutti gli associati, può essere modificato, su proposta del Consiglio dell'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea e la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

La decisione di modifica deve essere assunta a maggioranza assoluta dei presenti.

SCIoglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Contestualmente alla decisione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche tra i non soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, indicando uno o più Enti del Terzo Settore come beneficiari, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Ogni associato ha la facoltà di proporre un Ente del terzo Settore a cui destinare il patrimonio residuo; la scelta ricadrà sull'Ente o sugli Enti che hanno conseguito il maggior numero di voti.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Tutti le norme statutarie legate all'iscrizione al RUNTS, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'iscrizione al Registro stesso.